



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

Regolamento per le entrate comunali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali -tributarie e altre- e viene adottato in attuazione delle norme in vigore (art.52 D.Lgs.446 /97).
2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art.23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme per la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. Indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi di legge (L.142/90 e D.Lgs. 77/95 ss.mm.ii).
4. Individua le competenze e le responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità per quanto da quest'ultimo non disciplinato.

Art. 2 - Scopo del regolamento

Le disposizioni regolamentari sono finalizzate al buon andamento dell'attività dell'Ente e a garantire l'attuazione dei principi di qualità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali.

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

Art. 3 - Tipologie di Entrate

Per l'applicazione del presente regolamento vengono definite le seguenti categorie di entrate comunali:

- a)tributi comunali;
- b)entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
- c)entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
- d)altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali statali/regionali e provinciali

Art.4 - Regolamento generale e compatibilità con altri regolamenti

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti in vigore o eventuali altri da approvarsi per le singole entrate.
2. Le norme incompatibili con il presente regolamento, si intendono abrogate o saranno comunque adeguate e di conseguenza corrette in modo opportuno.

TITOLO III – DETERMINAZIONE ALIQUOTE , TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Art. 5 – Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio comunale o l'organo politico competente, con apposito atto amministrativo determina e/o approva, le aliquote, le tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti previsti dalla legge (D.lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e D.M.I.e in attuazione dell'art.52 del D.lgs 446/97 e ss.mm.ii).
2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda l'adozione di apposito atto di deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti e approvati, si intendono automaticamente prorogati.

Art. 6 - Trattamenti agevolati



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

1. Qualora successivamente all'entrata in vigore **delle nuove delibere che introducono nuove aliquote e/o tariffe**, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile, "*ope legis*".
2. Per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.
3. Il comune, nel rispetto delle vigenti normative e al principio di autonomia, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, può stabilire eque agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, disciplinate negli specifici regolamenti riguardanti le singole entrate.
4. Il perdurare di situazioni di morosità nei confronti dell'Ente da parte dei contribuenti/ utenti di beni e servizi, comporta la perdita del diritto di fruire delle agevolazioni, riduzioni o esenzioni, fino all'estinzione del debito. Tale situazione vale per il contribuente/utente, come anche per i componenti del medesimo nucleo familiare convivente.

TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 - Forme di gestione delle entrate

1. L'esercizio della gestione delle entrate comunali è esercitata nelle forme e modalità previste dalle normative vigenti.
2. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nei modi seguenti:
 - a) gestione diretta;
 - b) gestione associata nelle forme previste dagli artt.24, 25, 26 e 28 L. 142/90;
 - c) affidamento a terzi, anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione)

Nell'ipotesi prevista all'art.2 punto c, l'affidamento può avvenire:

- mediante convenzione con aziende speciali di cui all'art.22, 3° comma, lett.c), L.142/90;
 - mediante convenzione con società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, previste dalla L.142/90, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 D.Lgs. 44/97;
3. la forma di gestione scelta, deve sempre rispondere a criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e buona fruizione da parte dei cittadini/utenti, ponendo in essere condizioni di eguaglianza e comportamenti di massima trasparenza;
 4. l'affidamento della gestione delle entrate a terzi, comunque non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente;
 5. in caso di affidamento esterno, è esclusa ogni forma di partecipazione diretta/indiretta degli amministratori del Comune (e loro parenti ed affini entro il quarto grado), negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate di eventuale nuova adozione.

Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate comunali, i dipendenti/funzionari responsabili del servizio ai quali risultino affidate mediante il piano esecutivo di gestione o altro legittimo provvedimento amministrativo, le risorse di entrate, determinate e specificate, in collegamento all'attività svolta dal servizio medesimo a cui vengono destinati.
2. In assenza di specifico provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario incaricato della gestione delle medesime.



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dei dati per implementare le entrate (secondo criteri di uguaglianza ed equità), comprese l'attività istruttoria di controllo/verifica, e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
4. I regolamenti di disciplina delle singole entrate possono prevedere le ipotesi di riscossione coattiva da attuarsi con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88.

Art. 9 - Scelte delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati con provvedimento formale dalla amministrazione comunale in sede di approvazione del P.E.G., ovvero con altro atto motivato, nel quale si dà atto che le risorse assegnate allo specifico servizio risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
2. Hanno priorità le attività di verifica che possono determinare entrate certe e in breve termine.
3. Nella individuazione delle legittime operazioni di controllo, l'organo/ufficio competente deve privilegiare l'attività di verifica sostanziale ed imparziale, con l'unico obiettivo di maggiore equità fiscale-sociale.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di controllo in materia di entrate, l'amministrazione determina gli eventuali compensi e/o progetti incentivanti a favore del personale preposto, tenuto conto (in misura percentuale) delle somme effettivamente riscosse.
5. Nel caso in cui il servizio sia affidato in gestione nelle forme di cui all'art. 52 del D.L.g.vo 15 Dicembre n.446, le suddette attività sono svolte dal concessionario.

Art. 10 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. Da 7 a 13.
3. Il funzionario-responsabile deve evitare sprechi nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e deve utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, per semplificare ed ottimizzare i risultati finali.
4. Il dipendente/funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti e/o documenti, adeguandosi a quanto eventualmente previsto nel regolamento o dalla legge relativa a ciascuna entrata, eccetto i casi in cui sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento che determina l'entrata.

Art. 11 - Poteri dell'Ente

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica/controllo/accertamento, l'Amministrazione può indirizzare l'attività di ciascun tributo, individuando la fascia dei contribuenti/utenti ed il tipo di tributo, sulla base di criteri selettivi. Tali attività saranno svolte in modo programmato/sistematico, tenendo conto degli interessi generali, delle scadenze di legge, della capacità operativa del servizio tributario e delle reali potenzialità della stessa struttura.
2. Il coordinamento di tutte le attività finalizzate alla riscossione dell'entrata è competenza del dipendente-responsabile della stessa. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, o per certe fasi di lavoro, lo stesso responsabile, con motivata azione, può



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

impiegare i mezzi o il personale appartenente anche ad altri uffici o servizi, i quali sono tenuti a fornire anche gli atti o le necessarie informazioni, utili o richieste nell'esercizio delle attività di accertamento tributario finalizzato a determinare nuove o maggiori entrate.

Art. 12 - Attività di accertamento, liquidazione

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono rispettare i requisiti di legge per le singole entrate e solo in mancanza di specifiche previsioni di legge, si applica il comma successivo.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, anche non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della *chiara ed esatta* individuazione del debito e dei relativi dati e termini.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai commi precedenti, comunque in qualità di soggetto passivo, deve essere effettuata tramite lettera notificata ai sensi di Legge o in altra forma comunque ammessa dalla Legge (D.P.R. 600/73), o mediante raccomandata a/r. o con altro mezzo anche telematico-web, da cui emerga con certezza il provvedimento in ogni suo specifico elemento. Le spese di notifica e/o postali sono a carico del destinatario.
4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che il servizio tributario deve effettuare per pervenire alla riscossione, quando il tributo, la sanzione tributaria o cumulativamente è inferiore a euro 12,00 (dodici/00) per anno di imposizione, è esonerato dal compiere i relativi adempimenti (non procedere alla notifica degli avvisi di accertamento od alla riscossione coattiva), e alla stessa stregua non da seguito alle istanze di eventuale rimborso o sgravio di pari importo, salvo diversa disposizione prevista dalla Legge.
5. Gli interessi da applicare per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali per i periodi di imposizione, sono stabiliti nella stessa misura prevista per le imposte erariali.

TITOLO V- SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

Art. 13 - Disposizioni Sanzionatorie

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardi od omessi versamenti diretti contenute nel D.L.gs.471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.
2. Alle violazioni di norme in materia di entrate locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.
In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:
 - a. le caratteristiche delle sanzioni;
 - b. i principi di legalità, imputabilità colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
 - c. le cause di non punibilità;
 - d. i criteri di determinazione;
 - e. le ipotesi di concorso e violazioni continuate;
 - f. sospensione dei rimborsi e compensazione;
 - g. il ravvedimento;
 - h. il procedimento di irrogazione;
 - i. la tutela giurisdizionale
 - l. esecuzione decadenze e prescrizioni;
 - m. ipoteca e sequestro conservativo;
 - n. la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società.



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

Art. 14 - Determinazione dell'entità della sanzione

1. La misura della sanzione viene determinata dal responsabile della specifica entrata o tributo individuato con apposita Delibera di Giunta Comunale, in funzione delle vigenti norme di legge, ovvero per altri analoghi o simili casi.
2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale e/o delle norme riguardanti il singolo tributo, in ossequio ai criteri indicati nell'art.7, D.L.gs. 472/97.
3. Nei casi in cui la violazione non sia stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore/contribuente/utente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dall'istituto del ravvedimento di cui l'art.13 D.Lgv. 472/97 - Pertanto l'entità delle sanzioni è pari a:
 - a) 1/8 del minimo nei casi in cui il pagamento dell'entrata/tributo o di un acconto viene eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza ufficiale;
 - b) 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione o dal mero errore. La stessa modalità si applica nei casi di regolarizzazione di mancati pagamenti;
 - c) 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni;
 - d) non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dalla medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazioni della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
 - e) per i tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo, il ravvedimento può essere esercitato tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente. In tal caso l'importo da iscriversi a ruolo è calcolato con le modalità previste dall'art.13, comma 2, D.Lg.vo 472/97.
 - f) il ravvedimento **sprint** deve essere effettuato entro 14 giorni dalla scadenza del previsto termine di versamento. Per effetto di tale particolare modalità di regolarizzazione, la sanzione ordinaria del 30%, prevista per l'omesso versamento, si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (fino al quattordicesimo). La sanzione che deve essere versata spontaneamente dal contribuente/utente per regolarizzare la violazione commessa varia dallo 0,1% (per un solo giorno di ritardo) al 1,40% (per quattordici giorni di ritardo). A partire dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno si applicano le regole del ravvedimento ordinario. In tale ipotesi la penalità ridotta, che anche in questo caso dovrà essere versata spontaneamente dal contribuente, ammonta al 3% (c.d. ravvedimento breve) della somma omessa/non versata. La "nuova" tipologia di ravvedimento c.d. **sprint** è possibile a seguito delle modifiche apportate dall'art.23, comma 31, D.L. n.98/2011. L'intervento normativo ha la finalità di commisurare l'entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti. È stato così modificato l'art.13, comma 1, D.Lgs. n.471/1997 il quale prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30%, oltre a quanto previsto dalla precedente lettera a) dell'art.13, comma 1, D.Lgs. n.472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
 - g) oltre alle **sanzioni ridotte** il contribuente deve versare, sempre spontaneamente, anche gli **interessi** calcolati in base al saggio legale. Gli interessi sono dovuti per



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

ogni tipologia di ravvedimento, quindi, per quello sprint, quello breve (entro 30 giorni dalla violazione) e quello entro il termine lungo, cioè entro la scadenza per l'invio della dichiarazione relativa al periodo di imposta durante il quale è stata commessa la violazione. In questa ultima ipotesi è dovuta la sanzione del **3,75%** dell'imposta non versata. Sia la sanzione, che gli interessi devono essere versati, utilizzando il modello F24 riportando nella delega bancaria gli appositi codici del tributo all'uopo previsti.

è ammesso il ravvedimento oltre l'anno con l'applicazione della **sanzione al 15%**, oltre gli interessi legali, a condizione che non sia stato notificato al contribuente il provvedimento di accertamento relativo all'anno cui il provvedimento si riferisce.

4. E' ammessa definizione agevolata secondo i principi di cui agli artt.16 e 17, del D.Leg.vo 472/97 e le disposizioni relative a ciascun tributo di cui al D.Leg.vo 473/97.
5. La definizione agevolata per i tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo è assolta con la sottoscrizione di formale adesione da parte del contribuente o del soggetto destinatario della sanzione da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.
6. Per gli altri tributi la definizione agevolata è assolta con il pagamento della sanzione ridotta e del tributo entro gli stessi termini.
7. Nei casi di avvenuta adesione o definizione agevolata, è preclusa al soggetto l'impugnazione degli atti emessi dal Comune.
8. Le sanzioni per mancato, o parziale ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate con l'applicazione della procedura di cui al comma 1, dell'art.17, del D.leg.vo 472/97. Le sanzioni sono irrogate mediante iscrizione a ruolo relativamente ed esclusivamente nei casi di ritardato pagamento. Salvo diversa disposizione di Legge, non si applica la definizione agevolata prevista dal comma 2, dell'art.17 e dal comma 3, dell'art.16 D.lvo n.472.
9. Per quanto non espressamente contemplato nel presente titolo si applicano le disposizioni dei decreti legislativi nn.471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia di sanzioni.

Art. 15 - Concorso di violazioni e continuazione

1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo giuridico, ossia mediante l'individuazione di una sanzione base, con le modalità qui indicate, aumentata di un quarto nelle ipotesi in cui il trasgressore:
 - a) con una sola azione od omissione commetta più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale);
 - b) con più azioni od omissioni commetta diversi violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale);
 - c) commetta più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all'effetto prodotto ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione).
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la sanzione di base, cui applicare l'aumento del quarto, viene determinata come segue:
 - a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d'imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella prevista per violazione più grave;
 - b) se le violazioni interessano più tributi e un solo periodo d'imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto;
 - c) se le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più periodi d'imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata della metà;
 - d) se le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi d'imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione prevista per la violazione più grave e aumentando poi il risultato della metà.
3. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

Art. 16 - Sanzioni

1. Il responsabile del servizio delle entrate/tributi, ovvero il responsabile della singola entrata / tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.
2. L'avviso di contestazione deve essere notificato nelle forme previste dell'art.60 D.P.R. n.600/73
3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione ai sensi di Legge.
4. Nelle ipotesi di errori nell'applicazione del tributo da parte del contribuente che oggettivamente siano diretta conseguenza dell'erronea attività accertativa svolta dall'Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

TITOLO VI - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 17 - Forme di riscossione

Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste dall'art.7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva del dovuto tributo o altra entrata a diverso titolo:

- a) con le modalità previste dal D.P.R. n. 602/ 73 modificato con D.P.R. n. 43/88;
- b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910
- c) mediante ricorso al giudice di ordinario, a condizione che il funzionamento dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti.

Art. 18 - Formazione dei ruoli

1. I ruoli vengono predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n.602/73, così come modificato con D.P.R. n.43/88 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I ruoli debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario formalmente incaricato della specifica entrata.

Art. 19 - Dilazione e Rateazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà degli stessi, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) l'ammontare del debito sia superiore ad Euro 100,00;
- b) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
- c) durata massima: ventiquattro mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza;
- d) il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio;
- e) applicazione degli interessi di rateazione in misura legale;
- f) in caso di debiti superiori ad Euro **5.000** la durata massima è elevata a quarantotto mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza.
- g) la richiesta di rateazione sospende i termini prescrizionali del tributo.

2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi, che decorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento.



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle singole non può essere inferiore ad Euro 50,00.
4. Il soggetto competente per l'istruttoria e per la concessione della rateazione è il responsabile della singola entrata alla quale la domanda di rateazione si riferisce.
5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro **20.000**, il responsabile del procedimento deve richiedere idonea garanzia fideiussoria.

Art. 20 - Compensazione fra debiti e crediti

1. È ammessa la compensazione tra Crediti e Debiti nell'ambito delle entrate comunali.
2. L'iscrizione delle entrate e delle spese avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
3. Il soggetto debitore di una entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini stabiliti per il versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A/R a provvedere al pagamento del tributo e informato del fatto che, in caso di mancato pagamento entro il termine comunicato e previsto, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
4. L'ufficio di ragioneria dopo aver riscontrato il perdurarsi del debito dopo la scadenza finale, provvede alla compensazione in termini di legge del debito entro il limite di importo del credito.
5. La compensazione, può essere effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'ente, sia un soggetto responsabile in solido con il debitore.

Art. 21 – Baratto amministrativo

1. Il Comune può concedere riduzioni o esenzioni di tributi in relazione agli interventi posti in essere nell'ambito dei contratti di partenariato sociale, definiti baratto amministrativo, previsti dall'art.190 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.
2. I criteri e le condizioni per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definiti in base all'apposita deliberazione comunale contenente gli indirizzi per l'applicazione del baratto amministrativo.
3. In relazione alla tipologia di interventi, sono individuate a tal fine riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dall'associazione soggetto del contratto di partenariato, ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

Art. 22 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto ed anche con riferimento alle entrate non tributarie, entro il termine in cui opera la prescrizione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il responsabile del tributo o dell'entrata, entro i termini di legge, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi.
3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni tributo od entrate e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore ad € 12,00.
4. Nel caso risultino ancora insoluti avvisi di accertamento o ulteriori debiti di natura tributaria già scaduti, afferenti a tributi della stessa natura, eventuali somme richieste a rimborso



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

saranno trattenute a titolo di compensazione specificando in apposita comunicazione il debito tributario compensato anche parzialmente.

TITOLO VII – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 23 - Contenzioso

1. In materia di entrate, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs 546/92, nell'ambito della delega conferitagli dal Sindaco ai sensi dello Statuto del Comune di Biancavilla, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il funzionario responsabile dell'entrata dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela dell'amministrazione. E', altresì, incaricato della definizione di procedure stragiudiziali di composizione dei contenziosi. Della partecipazione alle udienze puo' incaricare idoneo personale dell'Ufficio ovvero professionista esterno abilitato all'assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ovvero al patrocinio legale innanzi all'Autorità giudiziaria.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata formula una breve valutazione in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite, avendo particolare riguardo:
 - a) alla giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) al grado di probabilità della soccombenza dell'Ente;
 - c) alla convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
3. E' compito del funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Per le controversie tributarie che pervengano al secondo e terzo grado di giudizio, o che rivestano importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può valutare l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

Art.24 – Reclamo e mediazione tributaria

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 546/1992 è proponibile il reclamo e la mediazione secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, qualora la controversia abbia un valore non superiore a 20.000 euro. Nel caso di reclamo cumulativo avverso più atti di accertamento ovvero nel caso di ricorso collettivo avverso più atti notificati a soggetti diversi, il valore è calcolato con riferimento ad ogni singolo atto.
2. La finalità del procedimento di mediazione è quella di consentire un esame preventivo della controversia, al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione.
3. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della mediazione, individuandolo, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, in un soggetto diverso da quello che ha curato l'istruttoria dell'atto reclamato. In caso di mancata nomina, la struttura deputata all'esame del reclamo è individuata nel funzionario responsabile del tributo.
4. A seguito di presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente procede:
 - a) a verificare se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione dell'istanza;
 - b) a verificare la fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

- c) se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, a valutare la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;
- d) in assenza di proposta formulata dal contribuente, a valutare comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine, se del caso dopo aver inviato il contribuente al contraddittorio, può formulare – se ne ravvisa i presupposti – una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17-bis;
- e) qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, a formulare una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni erogate.
- 5.** Qualora non sussistano le condizioni per procedere ai sensi del comma 4, l'Ufficio provvede al diniego dell'istanza, mediante provvedimento scritto e debitamente motivato.
- 6.** L'istanza di reclamo/mediazione è improponibile in caso di impugnazioni:
- a) di valore superiore a ventimila euro;
 - b) di valore indeterminabile;
 - c) riguardanti atti non impugnabili;
 - d) di atti in cui non è legittimato passivamente il Comune.
- 7.** Accertata l'ammissibilità dell'istanza e verificata l'impossibilità di procedere ad un annullamento dell'atto impugnato, l'ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta formulata dal contribuente, la sussistenza dei seguenti presupposti per la mediazione, individuati dal comma 8 dell'articolo 17-bis:
- a) grado di incertezza delle questioni controverse;
 - b) grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 8.** Nelle ipotesi in cui, precedentemente alla notifica dell'istanza, sia stata inutilmente esperita la procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, è opportuno che l'Ufficio valuti tutti gli elementi utili per la mediazione, risultanti dagli atti acquisiti, inclusa l'eventuale proposta di definizione formulata in fase di accertamento con adesione.
- 9.** Effettuare le valutazioni in ordine all'istanza di mediazione secondo le modalità indicate al precedente comma 7, l'Ufficio, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, procede sulla base delle seguenti modalità:
- a) se l'istanza presentata dal contribuente contiene, altresì, una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l'accoglimento integrale, lo stesso ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace,
 - b) in mancanza di proposta formulata nell'istanza, l'Ufficio, quando opportuno, può comunicare una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, recante, in calce, il nominativo ed i recapiti del funzionario incaricato, al fine di consentire all'istante di contattare in modo celere l'Ufficio, sia per la sottoscrizione dell'accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione;
 - c) negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l'ufficio invita il contribuente al contraddittorio.
- 10.** L'Ufficio invita il contribuente quando reputi opportuno un confronto ed un esame in contraddittorio della pretesa. L'invito può avvenire anche a mezzo posta elettronica, senza bisogno di particolari formalità. L'esito del contraddittorio viene descritto in un apposito verbale. Qualora il contribuente non si presenti al contraddittorio, il dirigente o funzionario incaricato annota la "mancata presentazione" dello stesso sull'originale dell'invito al contraddittorio.
- 11.** In caso di sottoscrizione dell'atto di mediazione, si applica la riduzione delle sanzioni nella misura prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs n. 546/1992.



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

12. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale alle medesime condizioni dettagliate all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 25 – Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello previsto dall'art. 11 della L. 212/2000 può essere esercitato dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 156/2015, in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili, come specificatamente disciplinati dalla regolamentazione comunale vigente.
2. L'interpello deve essere presentato per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune, nei tempi indicati dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 156/2015, tramite istanza contenente gli elementi indicati dall'art. 3 del D.Lgs. 156/2015 e concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 del D.Lgs. 156/2015.
4. Il Comune, effettuata l'istruttoria, fornisce risposta scritta e motivata entro i termini previsti dall'art. 11 della L. 212/2000 per ciascuna tipologia di interpello. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che l'Amministrazione concordi con la interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello e sempre che l'istanza di interpello risulti ammissibile, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine previsto.
5. La risposta del Comune è vincolante con esclusivo riferimento al richiedente e alla questione oggetto dell'istanza di interpello. La risposta del Comune non è impugnabile, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 156/2015. Qualsiasi atto, anche di contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
6. Nel caso in cui l'istanza di interpello verta su una questione di interesse per un elevato numero di contribuenti, l'ufficio può valutare di pubblicare le risposte con comunicazione del Dirigente del Servizio, inviata per posta elettronica ordinaria, ovvero diffusa a mezzo stampa e attraverso il sito istituzionale, oppure pubblicata all'Albo Pretorio.

Art. 26 – Istituto dell'autotutela. Presupposti ed effetti

1. Il Comune, con provvedimento del responsabile dell'entrata, può in qualsiasi momento, d'ufficio o ad istanza di parte, revocare o annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta e nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Non si procede alla revoca o annullamento nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.).
3. L'eventuale istanza di autotutela deve essere presentata all'Ufficio competente e deve contenere i dati identificativi del richiedente o del legale rappresentante e l'indicazione del domicilio di riferimento e l'indirizzo di posta elettronica (preferibilmente certificata, se in possesso).
4. Il provvedimento di revoca o annullamento, così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente, devono essere comunicati all'interessato.
5. Nelle ipotesi di istanze che presentino, ad un sommario vaglio preliminare, sufficienti elementi da far ritenere verosimilmente fondata la richiesta, qualora durante il procedimento di autotutela emergano esigenze istruttorie tali da comportare il protrarsi delle attività di riesame oltre i termini per l'eventuale presentazione del ricorso, l'Ufficio



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

può, con comunicazione inviata al richiedente, sospendere l'esecutività del provvedimento, fino alla data di risposta all'istanza.

6. il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di manifesti vizi dell'atto, certi ed incontrovertibili, quali, tra gli altri:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi.
7. A seguito di accoglimento, anche parziale, dell'istanza di autotutela, il richiedente può usufruire del pagamento delle sanzioni in misura ridotta anche dopo il decorso del termine previsto per la definizione agevolata delle stesse, mediante versamento, entro trenta giorni dalla notifica della risposta, dell'importo dovuto a seguito del provvedimento di autotutela.
8. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale alle medesime condizioni dettagliate all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 27 – Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti in relazione agli atti per i quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

Art. 28 – Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è applicabile nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 29 – Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - I casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - I casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

- I casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
- 3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
- 4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi.

Art. 30 – Avvio del procedimento di accertamento con adesione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile dell'avviso di accertamento.

Art. 31 – Accollo

1. In applicazione dell'art.8, comma 2, della legge n.212/2000 (statuto del contribuente) è ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da ambo le parti attestante l'avvenuto accollo e contenere i seguenti elementi:
 - (a) generalità e codice fiscale del contribuente originario;
 - (b) generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - (c) il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 32 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC un invito a comparire.
2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
 - il tributo;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
 - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
 - il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

Art. 33 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 39, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche ad annualità di imposta successive a quelle oggetto di accertamento, parimenti accertabili, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi.

Art. 34 – Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 30, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. Qualora inammissibile, l'istanza di accertamento con adesione non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Art. 35 – Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile formula, anche telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in adesione dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo dell'appuntamento presso l'Ufficio.

Art. 36 – Procura



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutta la fase del procedimento da un proprio procuratore speciale.
2. Il procuratore speciale di cui al precedente comma deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.

Art. 37 – Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione, il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal responsabile del procedimento.

Art. 38 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione presi in considerazione in esito al contraddittorio tenutosi;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 39 – Modalità di versamento. Rateizzazione



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale alle medesime condizioni dettagliate all'art. 19 del presente regolamento.
3. Sull'importo delle rate si applicano gli interessi al tasso di interesse legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, fino alla scadenza dell'ultima rata prevista.

Art. 40 – Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia eventualmente prevista.
2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Art. 41 – Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, redatto e sottoscritto come disposto dall'articolo 45, non è suscettibile di impugnazione, non è integrabile o modificabile, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - definizione riguardante accertamenti parziali;
 - sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 42 – Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Art. 43 – Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana Di Catania

1. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e la riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
2. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
 - a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
 - b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute.
4. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, si procede alla riscossione coattiva dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
5. La riscossione coattiva di cui al comma 4 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Art. 44 - Trasparenza e informazione

1. Il presente regolamento dopo la approvazione da parte del consiglio comunale, sarà pubblicato nel sito web ufficiale dell'ente e trasmesso in copia agli uffici competenti e a chiunque ne fa esplicita richiesta, con l'obiettivo di dare massima informazione e trasparenza degli atti amministrativi.
2. L'ufficio preposto è impegnato a dare adeguata informazione nei modi e nei termini ritenuti opportuni.

Art. 45 - Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento, entra in vigore dopo la regolare pubblicazione ai sensi di Legge.
2. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si rinvia alle prescrizioni di legge per le singole entrate e alle vigenti normative di settore.

***** **